



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale

Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 446 del 5 luglio 2017

Oggetto: proroga fino al 18 luglio 2017 del dispositivo di traffico temporaneo per la realizzazione del parcheggio pertinenziale in piazza Leonardo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con O.D. n. 1203 del 07/12/2015, già istituita con la O.S. 914 del 21/06/2013 e successive, veniva prorogato il termine della disciplina viabilistica che interessa la realizzazione del parcheggio pertinenziale interrato in piazza Leonardo, di cui al permesso di costruire rilasciato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 04/04/2013, da parte del Sindaco di Napoli –Commissario Delegato ex O.P.C.M. n.3566 del 05/03/2007, nell’ambito delle opere previste nel P.U.P.;

- gli interventi propedeutici per lo spostamento dei sottoservizi avrebbero dovuto implicare l’occupazione della sede stradale per le aree di cantiere fino al 14/01/2015, slittata al 21/05/2015 giusta O.D. 51 del 28/01/2015 e prorogata fino a tutto il 01/10/2015 slittata al 04/11/2015 con O.D. 895 del 09/10/2015, e ancora fino al mese di febbraio 2016 O.D. 1203 del 07/12/2015, con ulteriore prosieguo fino al 03/07/2018 con O.D. 553 del 30/05/2017.

Vista la richiesta di cui alla nota n. PG/2017/530989 del 04/07/2017 del servizio *Sistema delle Infrastrutture e Trasporti delle Opere Pubbliche e Parcheggi*, con la quale si richiede una proroga del termine previsto degli attuali dispositivi di traffico in p.zza Leonardo fino al giorno 18/07/2017.

Letti il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss. mm. e ii. e il D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

Confermare la disciplina di traffico temporanea per lavori in piazza Leonardo e strade limitrofe, già istituita con O.S. n. 914 del 21/6/2013 e successiva O.D. n. 76 del 13/5/2014, inclusa la limitazione dell’area di cantiere nella recinzione della superficie denominata “**cantiere 1-2**” collocata a ridosso della confluenza tra piazza Leonardo e Salita Cacciottoli, **fino a tutto il 18 luglio 2017**.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.

Il servizio autonomo *Polizia Locale* è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art.12 del decreto legislativo 285/1992, per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Per quanto previsto dall’art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell’art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente

Emilia G. Trifiletti

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005.